

FOGLIO INFORMATIVO N. 36

relativo alla

ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA A FAVORE DI AUTOTRASPORTATORI AI SENSI DELL'ART. 6 DECRETO LEGISLATIVO 22/12/200 N. 395

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)
bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166
Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data
01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' L'ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA A FAVORE DI AUTOTRASPORTATORI AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 22/12/2000 N. 395

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 395/2000 il soggetto che intende accedere alla professione di autotrasportatore deve dimostrare all'Autorità competente il possesso, fra gli altri del requisito della capacità finanziaria – in misura non inferiore ad euro 50.000 per il primo autoveicolo e ad euro 5.000 per ogni autoveicolo supplementare – può essere fornita mediante un'attestazione, conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005, rilasciata da imprese che svolgono attività bancaria, previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia. La banca deve comunicare in forma scritta all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Rischi tipici

Il cliente ha l'obbligo di tenere la banca manlevata e indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione al rilascio dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

VOCI DI COSTO

<i>Spese di istruttoria:</i>	€ 200,00
<i>Commissione: 2,00 % annuo, calcolato sull'importo dichiarato nell'Attestazione,</i>	

con un minimo di	€ 400,00
Spese per comunicazioni, comprese quelle previste dal D.Lgs. 385/93:	€ 2,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Non previste

RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (p).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Il cliente ha l'obbligo:

di tenere la banca manlevata e indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione al rilascio dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione;

di fornire alla banca immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria nonché di ogni comunicazione che, al riguardo, dovesse effettuare all'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 22.12.2000, n. 395.

Inoltre:

- per eventuali reclami e contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì bancario e/o al Conciliatore Bancario. Per ulteriori informazioni si rinvia alla apposita guida a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.

Ai sensi del D.lgs. 22.12.2000, n. 395 devono intendersi per:

Impresa di trasposto su strada: qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di trasporto su strada di cose per conto di terzi o di persone

Trasporto su strada di cose per conto di terzi: attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli - fuori della fattispecie del trasporto di cose in conto proprio come definito dall'art. 31 legge 6 giugno 1974, n. 298 - il trasferimento di cose verso corrispettivo.

Trasporto su strada di persone: attività dell'impresa che, fuori della fattispecie di uso proprio come definito dall'art. 83, comma 1, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo Decreto, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

Attestazione di capacità finanziaria: dichiarazione rilasciata dalla banca che attesta - sulla base di elementi quali le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata, i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni, il capitale di esercizio - la capacità finanziaria dell'impresa di trasporto su strada al fine dell'iscrizione della stessa all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 o del rilascio della licenza o il diverso titolo per l'esercizio della relativa attività.